C O M U N E D I C A S T I G L I O N F I O R E N T I N O
(PROV. DI AREZZO)

Copie

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **34** DEL **16-02-2023**

OGGETTO: TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE - APPROVAZIONE PER L'ANNO 2023.

L'anno DUEMILAVENTITRE (2023) e questo giorno SEDICI (16) del mese di Febbraio alle ore 17,00 nella sala delle adunanze della Sede del Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

La presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza, ai sensi del *"Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in modalità videoconferenza"*, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 12/08/2022.

Presiede l'adunanza il Vice Sindaco del Comune Devis Milighetti.

PRESENTI: Cappelletti Chiara (collegata in videoconferenza), Franceschini Stefania (collegata in videoconferenza), Lachi Massimiliano, Sebastiani Francesca.

ASSENTI: Agnelli Mario.

Partecipa il Segretario del Comune
Dott.ssa Cinzia Macchiarelli

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla presente deliberazione i responsabili dei servizi hanno espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnica e finanziaria di cui all' art. 49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;

VISTI:

- l'art. 48, comma 2 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento deglienti locali*";
- l'art. 52 del d.lgs. 15/12/1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare locale;
- l'art. 1, commi da 816 a 845 della legge 27/12/2019, n. 160;
- l'art. 174 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 53, comma 16 della legge 23/15/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote ele tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno pubblicato in G.U., Serie Generale n. 295 del 19.12.2022 che dispone "*1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali e' differito al 31 marzo 2023. 2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1".*

VISTO *il comma 775 della legge 197 del 29.12.2022 che prevede "In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 e' differito al 30 aprile 2023"*;

RICHIAMATA la legge n. 160/2019, articolo unico, che, ai commi da 816 a 836, a decorrere dal 2021, istituisce e disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disponendo che il predetto canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province, prevedendo altresì che lo stesso e' comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

DATO ATTO in particolare che:

- il comma 817 articolo unico, del suindicato testo di legge 160/2019 prevede che il canone e' disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilita' di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

- il successivo comma 819 dispone che il presupposto del canone e':

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 66 adottata in data 29/12/2020, immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE*(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-847)* a valere dall'1.1.2021 e le successive modifiche con delibere;
- l'art. 1, comma 843 della stessa fonte normativa primaria, dopo aver disciplinato il frazionamento a ore della tariffa, dispone che i Comuni "*possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe*";

RAVVISATA la necessità di approvare le tariffe da applicarsi al Canone Unico Patrimoniale ANNO 2023;

ATTESO che appare opportuno mantenere, nei limiti del possibile, l'impianto tariffario dei tributi soppressi operando tuttavia delle semplificazioni e delle modifiche sostanziali correlate non tanto al gettito complessivo, stimato come invariato rispetto alle annualità precedenti, ma ad una applicazione del canone più razionale e logica;

RITENUTO opportuno approvare, per l'anno 2023, la misura tariffaria del Canone di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone marcatale come riportato nell'allegato A) della presente deliberazione;

VALUTATO per quanto sopra per l'anno 2023 di confermare misura del 35% la riduzione per i pubblici esercizi prevista dal comma d) dell'art. 34 del Regolamento del Canone Patrimoniale;

VISTO l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di

soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno."

VISTA la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del settore IV servizio tributi ai sensi dell'art .49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art .49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Con votazione unanime,

D E L I B E R A

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

di procedere all'approvazione delle tariffe anno 2023 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, risultanti nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

di dichiarare, a norma dell'art.134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, con separata votazione, appositamente resa, il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di consentire l'applicazione delle nuove tariffe a valere dall'1.1.2023.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Vice Sindaco	**Il Segretario**
(F.to Devis Milighetti)	**(F.to Cinzia Macchiarelli)**
Firmato digitalmente	*Firmato digitalmente*

==========

N. DI REP. REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Responsabile del servizio della pubblicazione all'Albo Pretorio, Visti gli atti d'ufficio, attesto che la presente Deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio come prescritto dall'art. 124. comma 1 del T.U. n. 267/2000 per quindici (15) giorni consecutivi dal_____ al _____ .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Cirelli Ugo)

Addì_____

In conformità alla delibera G.C. 173 del 13/12/2010 il presente atto è pubblicato anche nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) con il relativo certificato di pubblicazione;

IL RESPONSABILE SISTEMA INFORMATIVO
(F.to Valli Manuela)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134 del TUEL 267/2000;

☐ dopo il decimo giorno dalla pubblicazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Berardi Enrica)

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo-

Addì _____

IL SEGRETARIO
(Cinzia Macchiarelli)